

In data 22 dicembre s.a., Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economi, ha sottoscritto il decreto contenente le modalità per la fruizione del congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo di due giorni, da parte del padre, anche in caso di adozione o affido (previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della Legge n. 92/2012 – Riforma del Lavoro). Il congedo obbligatorio è fruibile – in aggiunta – anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. La fruizione del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, da parte del padre è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. E' posto a carico dell'INPS il pagamento dell'indennità pari al 100% della retribuzione spettante. La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di richiesta in forma scritta al datore di lavoro.

Scarica il documento